PROVISIONI
ET ORDINI
CIRCA LE MERETRICI,

Per esecutione del Priuilegio conceduto da S. A. S. al Monasterio delle Conuertite della Città di Siena.

In SIENA, alla Loggia del Papa, 1511.

E Ristampato l'Anno 1653.

Auendo il Sereniss. D. COSIMO Medici, Gran Duca di Toscana IIII. Nostro Signore, per suo benigno Rescritto del 27. d' Ottobre del presente Anno 1611. conceduto al Monasterio delle Conuertite della Città di Siena Priuilegio di succedere Ad Intestato a quelle che moriranno Meretrici, non ostante qual si voglia ordine in cõtrario: Onde douendosi il sopradetto Rescritto mettere in essecutione, con prouedere insieme alle fraudi, & inconuenienti che potessero seguire in pregiuditio del detto Monasterio, e suoi priuilegij, come sopra.

Li molto Illustri Signori Offitiali di Balia, cõ participatione, & ordine espresso dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sign. Carlo Marchese Gonzaga, Signore di Vescouado, e Principe d'Imperio, Luogotenente Generale, e Gouernatore della Città, e Stato di Siena, per S. A. S. Fanno per il presente Bando notificare a ciascuna persona di qualsiuoglia grado, ò conditione, & in qualunque modo priuilegiata, gli ordini infrascritti, quali deuono essere inuiolabilmente osseruati sotto le pene che si diranno à tal fine, & effetto.

Che la total cura, e iurisditione circa l'esecutione del sopradetto Rescritto, sia & esser s'intenda del Magistrato dell' Esecutori di Gabella, con la protettione insieme del detto Monasterio: Al quale amministreranno sommaria, e spedita giustitia, in essecutione, & in conformità de' predetti Ordini.

Che il detto Magistrato, e suo Cancelliere subito che hauerà notitia per via diretta, ò indiretta, segreta, ò palese, che sia morta alcuna Donna Meretrice, scritta, ò non scritta al Libro, pur che veramente sia tale; deua prouedere che si faccia diligẽtissimo Inuentario di tutto l'hauere, effetti, crediti, scritture, ò altro, attenente in qual si voglia modo alla detta Meretrice, e sua heredità; procurando per ogni via possibile, che il tutto venga a notitia loro. Douẽdosi la mercede che si douerà alli Cancellieri, ò altri Ministri, per occasione delli sopradetti Inuentari, ò altre spese, che necessariamente doueranno commetersi a tal fine, & effetto, andare sopra tale heredità, conforme alla tassa che ne farà il Magistrato detto a suo arbitrio, hauto riguardo alla quantità, e valore di quella.

Che nessuna persona di qual si voglia stato, ò cõditione, ancorche congiunta di sangue in qualunque grado alla detta Meretrice, ardisca, ò presuma sotto qual si voglia pretesto, ò colore prendere, nascondere, trafugare, ò trasportare in modo alcuno di dette robbe, scritture, o altro, ancorche in minima parte, nè tener mano, ò prestar'aiuto, ò fauore ad altri, che ciò facesse. E sapendo che alcuno ritenga, ò habbia notitia di dette robbe, e scritture, in qualunque modo, e non le manifestando, e denuntiando al Cancelliere del detto Magistrato dentro al termine assegnatogli per il Bando, che a tal'effetto sarà publicato, incorra ipso fatto, e s'intenda incorso nelle pene Fiscali, come le occupassero,

cupassero, e nascondessero, ò vero tenessero mano a chi in simili delitti incorresse. Quali pene si habbiano per espresse. Da applicarsi vn quarto di esse al Magistrato predetto, l'altra quarta parte all'Accusatore palese, o segreto, & il restante al detto Monasterio. Non intendendosi per quelle persone, le quali per le funerali, & simili altre spese necessarie, veramente per seruitio dell'Anima, e del Corpo della detta Defunta, si valessero, e spendessero proportionatamẽte delli denari, ò altri effetti della sua eredità. Quali spese dandone conto a suo tempo al sopradetto Magistrato, gli saranno da esso douutamente approuate, senza alcuna loro spesa. Non douendo sotto qual si voglia altro pretesto, ò colore alcuno ingerirsi, nè strapportare in luogo alcuno delle dette robbe, ancorche sue propie, pur che sieno in casa della medesima; ma di tutto dar conto al Magistrato sopradetto, il quale darà a ciascuno il debito suo.

Che seguita la morte d'alcuna Meretrice, e fatti li douuti Inuentarij, come sopra, si deua quanto prima dal detto Magistrato far notificare per Bando per la Città, a chi tenesse, occupasse, ò sapesse chi tenesse, ò occupasse robbe, & effetti, scritture, crediti, ationi, e pretentioni di qualunque sorte, attenenti alla detta Meretrice, e sua eredità; e le medesime non le notificando, e denuntiando al Cancelliere del detto Magistrato; Quelli che habitano la Città tra giorni quindici; e quelli fuori di essa tra vn mese, e tra mesi due quelli che sono fuor

dello Stato; S'intendino incorsi in tal caso nelle sopradette pene Fiscali; da applicarsi come sopra. E similmente si deua per il medesimo bando signi-ficare ad ogni persona che pretendesse hauer ragione, ò attione alcuna sopra la detta heredità, deua tra il termine, come sopra, hauerle notificate, ò denuntiate al Magistrato detto, ò suo Cancelliere: Altrimenti passato il detto termine, nè hauendole denuntiate, come sopra, non possa, nè deua essere udito: & ogni scrittura publica, ò priuata, ragione, & attione che hauesse, e se gli competesse in qualunque modo, sia, & esser s'intenda in tal caso nulla, e di nessun valore, come se fatta non fusse; ne di esse possa valersi in giuditio ò ver fuor di giuditio.

Che passato il detto termine assegnato, sia tenuto, & obligato il Cancelliere del detto Magistrato, subito proporre, e mettere auanti a quello la detta causa, con tutte le scritture, attioni, e pretentioni, che gli saranno state denuntiate a tal'effetto. Il qual Magistrato sempre con l'interuento, e voto dell'Eccellentissimo Sig. Auditore, deua dentro al termine d'vn mese al più, hauer deciso, terminato, sententiato, e dichiarato tutte le sopradette pretentioni per giustitia sommariamente, senza strepito di giuditio, ma veduta solo la verità del fatto. Douendo sempre chiamarsi alle Sentēze, & in tutti gli Atti soliti, li Deputati del detto Monasterio, o suo Procuratore: sotto pena di nullità. E delle Sentenze sopradette, non si deue concedere appello, o ricorso alcuno.

Et accioche, venendo il caso della morte d'alcuna delle dette Meretrici, possino li detti Cancellieri eseguire a tempo, e speditamente quanto deuono, in conformità de' presenti Ordini: Si comanda particolarmente a tutti quelli che saranno al lor seruitio, così huomini, come donne: come ancora alli conuicini di quella: Che seguita la detta morte, vadino, o mandino subbito a notificare al Cancelliere del Magistrato sudetto: Douendosi poi dal Magistrato sudetto far decreto a tal persona, in ricompensa dell'incommodo, e sua fatica, d'vno scudo, e più, e meno, conforme al valor della detta eredità, & all'incommodo di essa, ad arbitrio del medesimo.

Che li effetti della detta eredità, fino che non sarà dichiarato a chi si deuino di ragione, si depositino, d'ordine del detto Magistrato, nelle mani del Camarlengo di Biccherna; il quale ne douerà tener conto in Libro a parte, con dar debito, e credito alla detta heredità, sborsando sempre con decreto del detto Magistrato. E similmente li Mobili, si deuino depositare in mano del Massaro publico, douendone tener conto diligente, per consegnarle a chi il Magistrato sudetto, con suo decreto ordinerà.

E per ouuiare in quanto si può, ad ogni differenza, lite, o scandolo, che perciò potesse seguire: Intendendosi sempre senza alcun pregiuditio del detto Monasterio, o suoi priuilegi; ma in esecutione, & augumento delli buoni ordini, che sopra ciò vi so-

no (ancorche fin'hora poco osseruati) si deua dal detto Magistrato, e suo Cancelliere, del quale douerà esser questa cura particolare, far sì, & in tal modo, che tutte le Meretrici sieno descritte, & arrolate ad vn Libro, o più, a ciò ordinato, indifferentemente, e senza riguardo, eccettione, o cauillatione alcuna. Douendosi a tal'effetto darsi dal Magistrato predetto quegli ordini, che giudicheranno più opportuni, per esecutione, dichiaratione, & agumento, bisognando, delli Statuti, & ordini sopra tal materia disponenti, con la douuta participatione in tal caso, di Sua Eccellenza Illustrissima.

Et acciò che li detti Cancellieri, & altri Ministri, possino quietamente, e liberamente esercitare quãto deono per offitio loro, in conformità, & esecutione delli Ordini predetti: Si comanda a ciascuna persona di qual si voglia grado, o conditione, ancorche priuilegiata, che non ardisca, o presuma, per via diretta, o indiretta, segreta, o palese, per se, o per altri, con parole, o con fatti, dare, o far dare alli sopradetti noia, o impedimento alcuno; sotto quelle pene pecunierie, & afflittiue, fino alla Galera inclusiue, ad arbitrio del detto Magistrato, hauuto riguardo alla qualità delle persone, & alla grauezza del delitto; da applicarsi nel modo che sopra.

Et a fine, che li presenti Ordini sieno maggiormente osseruati da ciascuno, si dichiara, che mancando il detto Cancelliere, o altri Ministri di eseguire quanto deuono in qual si voglia parte di essi, incorrino nelle pene come sopra, ad arbitrio del detto

detto Magistrato; da applicarsi nel modo medesimo. E quando il Magistrato predetto mancasse con la debita diligenza di fare eseguire quanto deue, cõ pregiuditio del detto Monasterio, sia in tal caso tenuto, & obligato all'indennità di quello, in ogni miglior modo: Si come ancora ogni altra persona, che per via diretta, o indiretta, contrauenendo alli sopradetti Ordini, desse cagione, ò progiudicasse in qual si voglia modo al Monasterio sopradetto, sia tenuto similmẽte all'indennità di quello, in agumento dell'altre pene.

Che li sopradetti Ordini si deuino mandare a tutti li Capitani di Giustitia, e Podestà, che habbino il Criminale nello Stato di Siena, acciòche gli faccino publicare per le Terre della loro giurisditione: da douersi osseruare, & eseguire dalli detti Capitani, Podestà, Giudici, Notari, & altri Ministri gli presenti Ordini. Douendo fare ne' casi come sopra diligentemente gl' Inuentari di tutte simil Donne di mala vita, benche non fussero scritte a' Roli, pur che per publica voce, e fama, & in effetto siano tali, e per Meretrici riputate. De' quali Inuentari, doueranno tra quindici giorni doppo che saran fatti, mandarne copia al detto Magistrato. E similmente, auanti dieno le Sentenze, e terminato tali Cause, doueranno mandarne il Disegno, Processo, e Motiui al detto Magistrato, per eseguire poi quanto dal medesimo, con l'interuento del Sig. Auditore; & vdito il Procuratore del Monasterio, come sopra, gli verrà approuato, & ordinato. E mancando,

cando, deuino esser tenuti, & incorrino nelle pene come sopra: Potendo essere inquisiti nel Sindacato loro. Onde ognuno si guardi dall'errare, perche se ne farà diligente ricerca, e rigida essecutione.

Del Palazzo il 27. di Gennaio 1611.

Gio: Battista Trecerchi Cancell.

Publicato da me Gio: Francesco Carrozzi Banditore, in tutti i luoghi soliti della Citta di Siena, il di 30. di Gennaro 1611.

NVOVA PROVISIONE, ET ORDINE CIRCA LE MERETRICI.

In agumento del Priuilegio conceduto più fà da S. A. S. al Monasterio delle Conuertite della Città di Siena.

VOlendo il Sereniss. Don COSIMO de' Medici Gran Duca IV. di Toscana, Nostro Sig. Che il Priuilegio conceduto da S. A. S. al Monasterio delle Conuertite della Città di Siena, di succedere Ab Intestato, a quelle che morranno meretrici; come per il Bando publicato in Siena, sino il di 30. di Gennaro 1611. habbia luogo, e che s'osserui a benefitio di quel Monasterio; si che in auuenire non si renda, con vari modi, & inuentioni, come fin qui è auuenuto infruttuosa, & inutile questa gratia: Ha, con benigno Rescritto del di 5. di Nouembre prossimo passato del 1612. in agumento del sopradetto Priuilegio, conceduto di nuouo al medesimo Monasterio ogn'altra Gratia, Priuilegio, & Emolumento, che ha il Monasterio delle Conuertite di Fiorenza. Onde in essecutione di detto Rescritto, per prouedere in quanto si può alle fraudi, & inconuenienti che seguono, in pregiuditio del Monasterio, e Conuertite di questa Città, e de' lor priuilegij; & in agumento del Bando altra volta publicato, come sopra.

Gl'Illustrissimi Signori Offitiali di Balìa, in virtù di detto Rescritto: E d'ordine dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Gouernatore. Fanno publicamente

te Bandire, e notificare l'infraſcritta nuoua Proui-
ſione, e Legge, cioè: Che s'intenda eſſere, e ſia
ſtatuito per l'auuenire, che tutte le Meretrici infraſ-
critte, habitanti, o che habitaranno nella Città di
Siena, o ſuo Stato, le quali non habbiano ſin'hora
per teſtamento, o in altro modo diſpoſto de' lor
beni, e ſoſtanze, ſieno tenute, e debbino, volendo
diſporre di tali lor beni, ſoſtanze, ragioni, & attioni,
o per teſtamenti, o per codicilli, o per qual ſi voglia
altra vltima volontà, ò per donatione, così inter vi-
uos, come cauſa mortis, o per qual ſi voglia altro
modo, o titolo lucratiuo, che dire, o eſcogitar ſi poſ-
ſa, laſſare in tali diſpoſitioni la quarta parte delle lo-
ro ſoſtanze, e beni, ragioni, & attioni; pagati non-
dimeno i debiti, come di ſotto ſi dice, quando ſi
applica tutta l'Eredità al ſopradetto *Monaſterio*, e
Monache Conuertite. E non poſſino altrimenti
di tali lor beni, e ſoſtanze diſporre per alcuno de i
prenarrati modi: E diſponendone in altra maniera
che come s'è detto, ſiano tali diſpoſitioni inualide,
irrite, vane, e di neſſun valore, & habbianſi al tutto
per non fatte, e non ſortiſchino, ne ſortir poſſino
effetto, nè eſſecutione alcuna; e non ſi attendino,
nè ſi deuino attendere per alcun Magiſtrato, Ret-
tore, Offitio, o Offitiale della Città, e Stato predet-
to; ma s'intendino tali beni, e ſoſtanze, eſſendo ſta-
te fatte le dette diſpoſitioni, ſenza laſſare la Rata ſo-
praſcritta al prefato Monaſterio, ipſo facto, & iure,
applicate al Monaſterio, e *Monache* predette, co-
me ſe eſpreſſamente foſſero ſtate laſſate loro ne'

rati Teſtamenti, Codicilli, Donationi, o altre vltime
volontà; o in altre diſpoſitioni, o Atti inter viuos;
da conſeguirle incontinente, fornite le vite loro; ſe
però, auanti che elle muoiono, non le correggerã-
no nel modo che appreſſo in ſimil caſo ſi dichiara.

E queſto s'intenda quanto alle meretrici ſopraſ-
critte, che per alcuno de' modi prenarrati, non han
no diſpoſto de' beni, e ſoſtanze loro inſino a que-
ſto preſente giorno.

E quanto a quelle, che di tali beni, e ſoſtanze ha-
ueſſero inſino a qui diſpoſto per qual ſi voglia de'
modi antedetti, e che nõ ſieno ancora paſſate del-
la preſente vita, ſi dichiara, e così ſi ordina, e ſtatuiſ-
ce, Che tali diſpoſitioni non vaglino, e non ſortiſ-
chino effetto alcuno, ſe innanzi al fine delle vite lo-
ro reſpettiuameete eſſe non le correggeranno, con
laſſarne la prefata quarta parte al detto *Monaſte-*
rio, e Monache: ma ſe le correggieranno, con laſ-
ſare la detta quarta parte al detto Monaſterio, hab-
biano in tal caſo le dette diſpoſitioni effetto, vagli-
no come ſe da principio foſſero ſtate fatte in que-
ſto ſteſſo modo, e forma di ſopra narrata.

E ſe tali Meretrici non diſporrãno per teſtamen-
to, ò in altra maniera delle loro ſoſtanze, e beni,
ma moriranno ab inteſtato, ò Inteſtabili; all'hora,
& in caſo l'eredità, e ſucceſſioni loro ſi deuolgino,
e deuolute eſſere s'intendino al ſopradetto Mona-
ſterio delle Conuertite, ſi come altra volta è ſtato
proueduto; con obligo nondimeno (s'elle accet-
teranno tale eredita, e ſucceſſione) di ſodiſfare a'

creditori di eſſe Meretrici reſpettiuamente, ò a chi ne i loro beni hauerà ragione, ſecondo che ſarà dichiarato douerſi pagare per il Magiſtrato de' Magnifici Eſecutori di Gabella, con l'interuento, e voto dell'Eccellentiſs. Sig. Auditore, & in quel modo, e forma, & a quel tempo, e termine come a detti Signori Eſecutori, cõ l'interuento predetto, parrà, e liberamente piacerà. Al quale Magiſtrato s'intenda data pieniſſima autorità di conoſcere di tali cauſe, e di procedere in eſſe, e le medeſime decidere per loro legittimo partito, e ſommariamente terminare, ſenza ſtrepito, e figura di giuditio, veduta ſolamente la verità del fatto, ſecõdo, che trouaranno di giuſtitia conuenirſi; ma citati però quelli che doueranno eſſere citati, e non altrimenti. E dalle ſentenze loro, e dalle deliberationi, che per eſſi, ſopra tali crediti, ò ragioni ſi pronuntiaranno, ò faranno, non ſi poſſa, e non ſi debba in alcun modo appellare, ne reclamare, ne dire di nullità; ne ſopra di eſſe implorare l'ofitio di alcun Magiſtrato, Giudice, Offitiale, o Corte; ma tali ſentenze, e deliberationi, ſi deuino inuiolabilmente oſſeruare, e mandare ad effetto, non oſtante li detti Appelli, Reclamationi, Dittioni di nullità, & Implorationi di Offitij.

I quali creditori, e pretendenti ragione ſopra tali beni, e ſoſtanze, deuino li detti lor crediti domandare, e tali ragioni intendere, dedurre dinanzi al detto Magiſtrato delli Eſecutori, infra quattro meſi dal dì della morte di eſſe Meretrici reſpettiua-

mente

mente, ſe all'hora eglino ſaranno in Siena, ò nel ſuo Stato: Ma ſe in quel tempo ſaranno fuora del detto Stato, debbino tal petitioni fare, e dedurre le dette loro ragioni infra due anni proſſimi futuri, dal dì delle morti predette. E detto tẽpo reſpettiuamente paſſato, e non propoſte, nè dedotte le ſoprascritte ragioni, come ſi è detto, s'intendino tali ragioni, attioni, e crediti preſcritti, nè poſſino i detti pretendenti domandare; ne tali ragioni, & attioni intentare in alcun modo, ma ſieno paſſato detto tempo reſpettiuamente tali ragioni, attioni, e crediti inualidi, e s'intendino ſimulati, e finti, di ſorte, che non poſſino in alcun modo di poi, ne ſotto alcun queſito colore eſſer preteſi, ne conſeguiti.

Et eſpreſſamente ſi dichiara che tuto il diſpoſto, & ordinato come ſopra, s'intenda procedere, & hauer luogo in quelle. E quanto a quelle Meretrici, che non hanno figliuoli, ò deſcendenti legittimi, e naturali, perciòche con la preſente Prouiſione non s'intende, ne ſi vuole in alcun modo pregiudicare a detti figliuoli, e diſcendenti; ma quanto a loro ſia come ſe tal Prouiſione fatta non fuſſe.

E perche delle Meretrici, alcune ſono deſcritte al Libro di detto Magiſtrato, in conformità de i buoni Ordini di eſſo; e molte non ſono deſcritte, bẽche deſcriuere ſi douerebbero: Si dichiara, che la preſente Prouiſione, e Legge, s'intenda non ſolamente per le Meretrici deſcritte al detto Libro, ma per le non deſcritte ancora; e per tutte quelle

che

che per publica voce, e per la mala fama loro, sono per Meretrici comunemente tenute, e reputate. Con questo intendimento nondimeno, che di quelle che fussero maritate, ò che si maritassero così delle descritte, come delle non descritte, nel modo predetto, la dote s'appartenga alli eredi di esse respettiuamente; ne s'intenda quanto alla dote fatto alli detti eredi alcun pregiuditio.

E per tanto si ordina al detto Magistrato de' Signori Esecutori di Gabella, che di tutte le Meretrici che morranno nella Città di Siena, ò suo distretto; & a tutti li Capitani di Giustitia, Potestà, Vicarij, ò altri Offitiali che per li tempi saranno nello Stato della medesima Città di Siena, dentro a i luoghi della loro giurisditione, dando, inquanto bisogni, luogo alla preuētione, che deuino parimente di tutte le Meretrici, che in essi luoghi respettiuamente morranno, fare inuentariare i patrimonij, beni, e sostanze di ciascheduna, nell'istesso modo, ordine, e forma espressa, e stabilita nel preallegato Bando delli 30. Gennaro dell'anno 1611. al quale non s'intende con la presente Legge derogare, ne in alcuna parte diminuire; ma il tutto sia a maggior dichiaratione, & in agumento di quello. E sieno poi tenuti li detti Signori Esecutori, e loro Magistrato, con l'interuento, e voto del Sign. Auditore, come sopra, far depositare tali patrimonij, beni, e sostanze, nel modo che in detto Bando si prouede; e ne disponghino poi, fatto citare prima gl'interessati, se ve ne saranno, con lor sentenza defini-

definitiua, e con loro deliberatione, legittimamente fatta, conforme a quanto parrà loro di giustitia, e secondo la forma di sopra espressa nella presente Legge.

Et insistendo nel preallegato Rescritto di S. A. S. si ordina, e statuisce, che se le dette eredità ascenderanno a somma, che cōputate l'entrate del Monasterio, & i guadagni, che le Monache mettono in quello, sia sopra il bisogno del vitto, e vestito loro, e dell'altre spese necessarie del Monasterio, che in tal caso, quello che sopráuanzarà a' detti bisogni, si debbia erogare in altra opera pia. E perche lo Spedale di Siena, detto di Santa Maria della Scala (si come mostra la sperienza) patisce cōtinue spese, per occasione delle Meretrici, così nelle Infermerie, come in riceuere i Gittatelli mandatiui da esse; & anco in fare elemosine al Monasterio delle Conuertite: Però si statuisce, che tutto quello che sopráuanzarà, proueduto prima a' bisogni sopradetti, si debbia dalle prefate Conuertite, e loro Deputati, ogni cinque Anni rimettere nello Spedale di S. Maria della Scala, da erogarsi per loro Spedalingo, e Rettore di esso, in souuenimento de suoi Infermi, e de' poueri Gittatelli. E che però il detto Rettore ne possa ogni cinque Anni riuedere il conto, e pigliarsene tutto quello, che trouarà sopráuanzarui dell'Eredità, e per conto dell'Eredità, ò rate dell'Eredità sopra narrate.

E quando il detto Rettore si contentasse di pigliare sopra di se il peso di prouedere a tutte le soprascritte

praſcritte ſpeſe, e biſogni, con la ricompenſa dell'Eredità preſate: Si ordina, in tal caſo, che le predette Eredità, e Rate di eſſe, ſi debbino rimettere nello Spedale predetto; e che a tutto, quanto ſi è narrato, poſſino le dette Monache, e lor Monaſterio eſſer coſtrette, per dichiaratione, e deliberatione, ò ſentenza de prenominati Signori Eſecutori, e Signor'Auditore, come ſopra, Giudici Cõpetenti di tutte le cauſe loro; alcuna coſa in contrario non oſtante.

Et in oltre ſtatuirono, che conforme al Reſcritto antedetto, ſi competa, e competer debbia al Monaſterio delle Conuertite di Siena, ogn'altro priuilegio, e gratia, che S. A. S. ha fin qui conceduto al Monaſterio delle Conuertite di Fiorenza.

La qual Legge, e Prouiſione, dichiarorno, & ordinorno douer procedere, & hauer luogo, & in ogni ſua parte douerſi effettuare, non ſolamente nella Città di Siena, e ſuo diſtretto; ma in tutto lo Stato, e dominio di eſſa, non eſcludendo alcuna Città, o Caſtello, ne ſuo Contado, non oſtante qual ſi voglia Legge, Ordine, Statuto, Prouiſione, o Riformatione, che in contrario, o altrimenti diſponeſſero. Dato nel Palazzo della ſolita Reſidenza loro, il dì 18. d'Aprile 1614.

Lattantio Finetti Segretario.

Pubblicato da me Gio: Franceſco Camozzi Banditore, in tutti i luoghi ſoliti della Città di Siena, il dì 20. d'Aprile 1614.